

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COSTA MASNAGA E NIBIONNO PER  
LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN AMBITO COMUNALE  
DELLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI  
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso il Palazzo Comunale di \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

**Tra**

1 **Il Comune di Costa Masnaga** in persona del Sindaco, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. \_\_\_\_\_)

2 **Il Comune di Nibionno** in persona del Sindaco, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. \_\_\_\_\_)

**PREMESSO CHE**

che l'art. 14, comma 28 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010, n. 122, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b) del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni in legge 7.8.2012, n. 135 impone ai Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali individuate dal comma 27 del citato art. 14, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in legge 135/2912;

che a norma a norma del comma 31 ter del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010, n. 122, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. e) del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni in legge 7.8.2012, n. 135 almeno tre delle suddette funzioni fondamentali - ad esclusione di quelle di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale - devono essere gestite in forma associata a far tempo dall'1.1.2013 e le restanti funzioni a far tempo dall'1.1.2014;

che tra le funzioni obbligatorie e fondamentali individuate dal citato art. 24, comma 14 del D.L. D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010, n. 122, e successive modificazioni rientrano quelle relative alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamenti dei primi soccorsi;

che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti le funzioni ed i servizi è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni sottoscrittori;

che è volontà dei Comuni qui convenuti che dispongono già, se pur in modo diversificato, di almeno di un minimo di organizzazione per l'espletamento del servizio di protezione civile di incrementarne le potenzialità e quindi l'efficienza al fine della maggiore sicurezza della

popolazione residente, attraverso la creazione di una apposita struttura da affiancare alle realtà e agli uffici già esistenti;

che in particolare hanno individuato nella convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 l'istituto più idoneo per gestire in forma associata le funzioni relative alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per ottemperare alle sopra richiamate disposizioni normative

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata e coordinata delle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi come definite dalla legge 24.2.1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile", ddl D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 che, in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile e dalla L.R. 22.5.2004, n. 16 e successive integrazioni "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile"

### **ART. 2. FINALITÀ**

1. Finalità della gestione associata delle attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi è la tutela dell'incolumità delle persone, dell'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti.

### **ART. 3 - FUNZIONI, ATTIVITÀ E SERVIZI ESPLETATI DALLA GESTIONE ASSOCIATA**

1. La finalità di cui all'art. 2 sarà conseguita mediante lo svolgimento, secondo il criterio di importanza e di fattibilità che verrà deciso Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6, delle sotto elencate attività ferma restando la redazione del Piano intercomunale come priorità assoluta ed urgente su tutti gli altri punti.

*Attività dirette di protezione civile:*

- a) redazione ed approvazione di un Piano intercomunale di protezione civile e di un disciplinare, documenti con valenza coordinativa finalizzati, rispettivamente, a rendere uniformi tra loro i contenuti dei singoli piani comunali ed a stabilire le dinamiche di mutuo intervento;
- b) gestione associata del Centro intercomunale di protezione civile, con una struttura unitaria permanente e ordinaria, dotata di locali e di adeguate attrezzature e strumentazioni;
- c) svolgimento diretto delle attività e delle funzioni del Piano di protezione civile intercomunale;
- d) attivazione e gestione, in forma coordinata, della risorsa volontariato con redazione di apposita convenzione con le associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile;

e) organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare, se richiesto in modo esplicito dai Sindaci , al personale operativo dei singoli Comuni nella gestione dell'emergenza, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni associati.

f) formazione ed esercitazione del personale addetto alla protezione civile;

*Attività indirette di protezione civile:*

a) gestione unificata, in raccordo con gli Uffici comunali, della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese ed ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico).

b) iniziative di informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio e le previsioni del piano di protezione civile e altre iniziative volte allo sviluppo della conoscenza delle tematiche della protezione civile

#### **ART. 4 - COMUNE CAPOFILIA**

Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria Comune capo convenzione è il Comune di Nibionno.

#### **ART. 5 – MODELLO ORGANIZZATIVO**

1. Ai fini della gestione associata viene istituito il “Gruppo intercomunale di protezione civile Costa Masnaga - Nibionno “che ha sede presso il Centro di Coordinamento intercomunale ubicato in Costa Masnaga, Via Marconi, n. 30 (c.d. Baita degli Alpini). Ciascun Comune mantiene nel proprio territorio una sede operativa: il Comune di Costa Masnaga presso la sede del Centro di Coordinamento, il Comune di Nibionno nei locali ubicati in Piazza Martiri, n. 12.

2. La Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 6 nomina il Coordinatore del Gruppo intercomunale di protezione civile.

3. I Comuni firmatari della presente convenzione si impegnano a designare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa, un responsabile tecnico ed un sostituto per le attività di protezione civile che svolgano funzioni di collaborazione e collegamento con il Gruppo intercomunale di protezione civile.

4. Per la gestione tecnica delle funzioni associate opererà una "Struttura tecnica di supporto", composta da appartenenti al Gruppo intercomunale di protezione civile, che svolgerà anche le idonee azioni di supporto alla Conferenza dei Sindaci e potrà partecipare, se invitata, alle riunioni della Conferenza stessa.

5. La Struttura tecnica di supporto potrà operare, per specifiche necessità, in forma integrata dai referenti tecnici di altri Enti e strutture operative nell'ambito della protezione civile.

#### **ART. 6– CONFERENZA DEI SINDACI**

1. I Comuni firmatari concordano di istituire una Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione

2 . La Conferenza dei Sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione delle attività, per i bilanci di spesa e la loro rendicontazione, per la verifica e il controllo dell’attività svolta.

3. La Conferenza dei Sindaci, definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori.
4. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione delle linee programmatiche e per la verifica delle attività svolte.

#### **ART. 7 - ATTIVITÀ CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI**

1. Resta salva la competenza e la conseguente responsabilità dei Sindaci dei Comuni firmatari in ordine alla funzione di coordinamento dei soccorsi in emergenza quali autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge 24.2.1992, n. 225.
2. Rimane inoltre di competenza dei Comuni la preventiva approvazione del Piano intercomunale di protezione civile ed i suoi aggiornamenti.

#### **ART. 8 RISORSE PER LA GESTIONE FINANZIARIA E RIPARTO DELLE SPESE**

1. La gestione economico-finanziaria delle attività oggetto della presente convenzione è attuata dal Comune di Nibionno, Comune capo convenzione,
2. La Conferenza dei Sindaci definisce annualmente, entro il 30 novembre, la previsione delle spese necessarie per l'anno successivo. Sulla base delle decisioni della Conferenza dei Sindaci il Comune capo convenzione istituisce nel proprio bilancio e nel P.R.O. un apposito centro di costo e di responsabilità denominato "Servizio Associato di protezione civile" nel quale troveranno allocazione tutte le spese inerenti relative.
3. Le spese della presente convenzione sono connesse alla formazione del piano intercomunale di protezione civile e all'acquisto, manutenzione ed impiego di apparecchiature, veicoli di servizio, uniformi, dotazioni di sicurezza e servizi necessari per l'esercizio delle attività. Restano a carico dei singoli Comuni le spese di funzionamento delle rispettive sedi operative.
4. Tutte le suddette spese sono assunte dal Comune di Nibionno in qualità di Comune capo convenzione e sono rendicontate e ripartite tra i Comuni in egual misura.
5. Il Comune di Costa Masnaga provvede a versare al Comune di Nibionno un acconto pari 50% delle spese di cui al comma 3 entro il 30 giugno e l'importo a saldo entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto che deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
6. I beni strumentali (veicoli, apparati radio, telefoni cellulari, ecc.) di proprietà dei Comuni convenzionati vengono trasferiti in comodato gratuito al Gruppo intercomunale di protezione civile allo scopo di essere utilizzati per le esigenze del servizio associato
7. I beni strumentali di nuova acquisizione saranno acquistati dal Comune capo convenzione e ad esso intestati; la proprietà dei medesimi è posta in capo ai Comuni convenzionati secondo la proporzione di cui al precedente comma 4.
8. Al termine della convenzione per i beni indivisibili acquistati congiuntamente deciderà la Conferenza dei Sindaci sulla base del valore di proprietà.

#### **ART. 8. DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2013 .La stessa potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dei Comuni convenzionati
2. Al termine del primo anno la Conferenza dei Sindaci valuterà l'efficienza e l'economicità della funzione associata per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione.

#### **ART. 9. AMMISSIONE DI ALTRI COMUNI ALLA CONVENZIONE**

1. Nel caso altri Comuni intendano aderire alla presente convenzione, la stessa deve essere riformulata con le necessarie modifiche ed approvata da tutti i Comuni aderenti alla convenzione modificata.

#### **ART. 10. RECESSO E SCIoglIMENTO DEL VINCOLO CONVENZIONALE**

1. I Comuni firmatari della presente convenzione potranno recedere, anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi, indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione.

2. L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale e non potrà reclamare alcun diritto su eventuali contributi concessi per l'esercizio associato.

3. La convenzione può essere sciolta consensualmente con decisione unanime dei Comuni firmatari assunta con deliberazione della Conferenza dei Sindaci. Tale deliberazione regolerà anche i rapporti economici fra gli Enti.

#### **ART. 11. CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CONVENZIONE**

1. Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie

#### **ART. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di gestione associata nonché alle disposizioni del Codice Civile.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate con deliberazione dei consigli dei Comuni convenzionati.

#### **ART. 13 ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, allegato B art. 16 e del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto